

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Delibera Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2018)

ALIQUOTE ANNO 2019

| FATTISPECIE IMPONIBILI | ANNO 2019 |
|---|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 (con detrazione d'imposta di euro 200,00) | 0,40% |
| Aliquota di base | 0,93% |
| Immobili strumentali, per destinazione e natura, utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR) | 0,78% |
| Unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati) | 0,585% <i>Già ridotta del 25% ai sensi dell'art 13 comma 6/bis legge 201/2011</i> |
| Qualora l'immobile locato con affitto concordato NON sia utilizzato dall'inquilino quale propria residenza | 0,69% |
| Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purché dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza | 0,78% |
| * Il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. | 0,78% |
| Terreni agricoli non esenti | 0,46% |
| Immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti | 1,06 |

Si conferma, anche per l'anno 2019, la norma regolamentare per cui sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizioni che non risulti locata. Queste unità immobiliari scontano l'aliquota dello 0,4 % se appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Delibera Consiglio Comunale n. 79 del 27/12/2018)

ALIQUOTE ANNO 2019

| FATTISPECIE IMMOBILI | ANNO 2019 |
|---|--|
| Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate con classificazione diversa dalle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 | ESENTI |
| Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 | 2,4 per mille |
| Immobili posseduti come casa coniugale assegnata, immobili Forze di Polizia e Forze armate, alloggi sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa | ESENTI |
| Immobili strumentali, per natura e per destinazione, utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale | 2,4 per mille |
| Unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria (affitti concordati) | 0,68 per mille Già ridotta del 25% ai sensi dell'art 13 comma 6/bis legge 214/2011 |
| * Il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (TASI) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. | 0,9 per mille |
| Immobili diversi da quelli sopra indicati | 0,9 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali | 0,9 per mille |
| Aree fabbricabili | 0 |
| Immobili sfitti | 0 |

Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è consentita fino all'importo massimo di 400 euro.